



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)
dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* (URSO)
e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (CALDERONE)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 2025

Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	7
Disegno di legge	»	11
Testo del decreto-legge	»	12

ONOREVOLI SENATORI. –

L'articolo 1 del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, ha consentito l'erogazione ad ILVA, a condizioni di mercato e per un ammontare massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2025, di uno o più prestiti «al fine di supportare gli indifferibili e urgenti interventi di ripristino e manutenzione, anche straordinaria, nonché di sostenere gli ulteriori oneri diretti a preservare la funzionalità e continuità produttiva degli impianti siderurgici di proprietà» della società stessa, in amministrazione straordinaria. Il finanziamento, come previsto dalla disposizione richiamata, è stato concesso con decreto interministeriale – del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 25.8.2025 – e le somme sono state trasferite da ILVA in A.S. ad ADI in A.S. società, questa ultima, che, in ragione del contratto quadro di affitto e del successivo contratto di affitto esecutivo intervenuto tra le due società, è responsabile della gestione degli impianti di proprietà di ILVA S.p.A. nonché della loro manutenzione ordinaria e straordinaria.

Acciaierie d'Italia in A.S., in adempimento degli obblighi di rendicontazione connessi al prestito in parola, risulta avere speso circa 92 milioni di euro per le finalità indicate nell'articolo 1 del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, e, segnatamente per investimenti negli altoforni (AFO 2, AFO4, AFO1), manutenzione ordinaria e manutenzioni straordinarie per l'ambiente, investimenti conseguenti alla nuova prescrizione AIA, investimenti nel Piano di Ripartenza.

Tenuto conto di ciò, dalla somma di 200 milioni di euro oggetto di prestito e già trasferita ad ADI in A.S. residuano circa 108 milioni di euro.

La disposizione di cui all'articolo in commento consente l'utilizzo delle somme residue per una finalità ulteriore rispetto a quelle indicate dall'art. 1 del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, ossia «garantire la continuità operativa degli impianti gestiti da Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria» e ciò in vista della prevista cessione a terzi del compendio aziendale, programmata sulla base dell'avviso invito a manifestare interesse pubblicato il 25.7.2024 ed il cui termine è scaduto il 26.9.2025.

L'allargamento degli scopi attingibili con le somme residue del finanziamento rappresenta, inoltre, in ragione delle note peculiarità della produzione di acciaio con altoforni alimentati a carbone, anche una salvaguardia della operatività e della sicurezza degli impianti, dal momento che l'indisponibilità di risorse per la continuità

operativa richiederebbe di attivare la procedura – di sicurezza e salvaguardia ambientale – per lo spegnimento degli altoforni e batterie Coke.

L'articolo 2 interviene sull'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo destinato a riconoscere un indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA. La dotazione del suddetto fondo, inizialmente stanziata per gli anni 2021 e 2022, è stata incrementata, dall'articolo 1, comma 278, Legge 29.12.2022, n. 197, di 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 4,5 milioni di euro annui «a decorrere dall'anno 2024».

L'indennizzo è riconosciuto nella misura stabilita con sentenza definitiva di risarcimento dei danni o con provvedimento di insinuazione del credito allo stato passivo della procedura concorsuale, ma, in ogni caso, per un ammontare non superiore a 30.000 euro per ciascuna unità abitativa.

Nelle precedenti annualità, in ragione della capienza del fondo, delle domande presentate e dell'ammontare dei danni indennizzabili portato da ciascuna istanza, è stato necessario decurtare proporzionalmente – con percentuali ricomprese tra il 10% ed il 70% – l'ammontare degli indennizzi erogati.

Entro il 31 luglio 2025 la Procedura ha ricevuto n. 16 istanze di indennizzo a valere sulle dotazioni del Fondo per l'anno 2025 per un valore poco inferiore ad euro 120.000,00. Nell'anno in corso, dunque, il ridotto numero delle istanze a valere sulle dotazioni del Fondo per l'annualità 2025 consente di ritenere che residueranno somme consistenti non utilizzate.

L'articolo in commento, al comma 1, fermo il limite massimo dell'indennizzo riconducibile per ciascuna unità abitativa, pari a 30.000 euro, consente di trasferire ai soggetti che abbiano avanzato domanda per l'indennizzo e che abbiano ricevuto una somma inferiore a quella loro riconoscibile, di ottenere la differenza tra i due valori. Nel caso di incapienza delle somme disponibili, si privilegiano, per ragioni di equità, i soggetti che abbiano subito la decurtazione percentuale più elevata, trattandosi di indennizzo e non di risarcimento.

L'articolo 3 interviene su due differenti testi normativi accumulati dal fatto che entrambi affrontano il tema dei costi energetici ed ambientali, interessando, in particolare, le imprese in amministrazione straordinaria non liquidatoria, ma finalizzata alla cessione dei beni, e le imprese dichiarate di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

Il **comma 1** chiarisce che la mera circostanza della ammissione al programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 non è sufficiente a far ritenere l'impresa in amministrazione straordinaria in difficoltà ai fini delle provvidenze previste dall'all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169. Per le imprese di interesse strategico nazionale che si siano viste negare i contributi in ragione della loro ammissione al programma di cui in premessa, il secondo periodo della disposizione in esame riconosce un indennizzo pari al 90% delle agevolazioni, di cui l'impresa avrebbe beneficiato per i consumi di gas ed energia elettrica fatturati a decorrere dal 1° gennaio 2024 data, questa ultima, dalla quale sono previste le provvidenze in oggetto. La disposizione prevede, infine, che l'erogazione dell'indennizzo avvenga in due soluzioni, nella misura del 34 per cento nel 2025 e per il restante nel 2026, stabilendo che il suo incasso determina la rinuncia ex lege a ogni altra pretesa riguardante il mancato riconoscimento dell'agevolazione.

Il **comma 2** quantifica gli oneri in complessivi euro 28.987.200, individuando la ripartizione per gli anni 2025 e 2026, nonché le fonti di copertura.

Il **comma 3**, intervenendo sulla disciplina degli incentivi ETS, chiarisce, anche in questo caso, la relazione tra l'amministrazione straordinaria e l'accesso al Fondo secondo il paradigma del primo periodo del comma secondo. Anche in tal caso, poi, il secondo periodo detta una disciplina specifica, di natura procedimentale ed acceleratoria, per le imprese dichiarate di interesse strategico nazionale.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per dipendenti delle Acciaierie d'Italia spa in Amministrazione straordinaria.

Le risorse finanziarie previste dall'articolo 4 sono finalizzate ad integrare il trattamento di integrazione salariale destinato ai dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi Acciaierie d'Italia spa in Amministrazione straordinaria per i quali sia prorogato, nel corso degli anni 2025 e 2026, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche.

La previsione normativa comporta un onere di spesa quantificato nel limite complessivo di 8,6 milioni di euro per l'anno 2025 e di 11,4 milioni di euro per l'anno 2026 la cui copertura è individuata nel comma 2.

L'importo come sopra individuato, al fine di agevolare il processo di transizione in atto, è trasferito alla società Acciaierie d'Italia in Amministrazione Straordinaria mediante decreto ministeriale che autorizza l'INPS ad accreditare il relativo importo alla società Acciaierie d'Italia in Amministrazione Straordinaria. Il trasferimento ad Acciaierie avviene attraverso l'INPS che è in grado di attivare il meccanismo di rimborso delle risorse non utilizzate, consentendo di attingere a carico del FSOF solo le risorse effettivamente spese in sede di rendiconto INPS.

L'Amministrazione Straordinaria è tenuta a rendicontare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'INPS, entro la fine del mese successivo all'erogazione dell'ultima mensilità, l'effettiva spesa sostenuta. Laddove le risorse non siano totalmente utilizzate l'amministrazione straordinaria provvede al trasferimento delle risorse non utilizzate secondo le modalità indicate nel decreto ministeriale citato.

Riguardo alla quantificazione delle somme, le stesse sono state individuate al fine di integrare il reddito di 4.500 lavoratori di acciaierie in A.S. in cassa integrazione per il periodo dal 15 novembre 2025 al 28 febbraio 2026.

Il calcolo è stato effettuato tenendo conto dell'integrazione della cassa integrazione guadagni straordinaria di cui all'articolo 1-bis D.L. 29 /12/2016 n. 243, convertito, con modificazioni, nella legge n. 18 del 27/2/2017, prevista per i lavoratori dipendenti dell'ex Gruppo ILVA in A.S., quantificata normativamente in euro 19.000.000 annui per circa 1.600 dipendenti.

Al riguardo si rappresenta che, allo stato attuale, per Acciaierie d'ITALIA in A.S. i lavoratori che risultano in cassa integrazione guadagni straordinaria sono 4.450 (cfr. D.D. 2929 del 3 ottobre 2025).

L'articolo 5 regola l'entrata in vigore.

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1 consente l'utilizzo di somme residue pari a 108 milioni per una finalità ulteriore rispetto a quelle indicate dall'articolo 1 del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, ossia "garantire la continuità operativa degli impianti gestiti da Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria". La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica considerato che consente una nuova "destinazione" di somme residue - che sono disponibili - di un finanziamento già erogato. Sul punto si chiarisce che la disposizione non necessita per la sua attuazione né di nuovi provvedimenti attuativi, né di modifiche da apportare a precedenti provvedimenti e l'ulteriore finalità cui sono dirette le somme dovrà tenere conto delle prescrizioni indicate dalla Corte dei Conti in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimità sul decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy dell'8 agosto 2025.

L'articolo 2 consente di utilizzare le somme residue della dotazione finanziaria annuale nell'ambito del Fondo (destinato a riconoscere un indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA) in favore di soggetti che hanno ricevuto una somma inferiore, fermo il limite massimo dell'indennizzo riconducibile per ciascuna unità abitativa, pari a 30.000 euro. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato che non si incide sulle disponibilità del Fondo e che rimane fermo il limite massimo dell'indennizzo.

L'articolo 3, per quanto concerne i profili finanziari, riconosce, per le imprese di interesse strategico nazionale che si siano viste negare i contributi in ragione della loro ammissione al programma di cessione dei beni in una amministrazione straordinaria un indennizzo pari al 90% delle agevolazioni di cui l'impresa avrebbe beneficiato per i consumi di gas ed energia elettrica fatturati a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Dall'istruttoria effettuata, e tenuto conto delle imprese dichiarate di interesse strategico nazionale, è emerso che le somme spettanti, in base al disposto di cui al primo comma, alle imprese energivore, in relazione all'omesso riconoscimento delle agevolazioni su consumi energetici (gas ed energia elettrica) per l'anno 2024 ammonta a euro 26,4 milioni oltre Iva (per un valore di 32.208.000).

La disposizione in commento riconosce, in via transattiva, ex lege, un indennizzo pari al 90 per cento delle somme spettanti, e dunque, avuto riguardo a quanto sopra riportato, una somma nel limite massimo complessivo di euro 28.987.200 per il periodo 2025/2026, che corrisponde al 90% della suddetta somma. Prevede poi che l'indennizzo venga liquidato in due tranches: il 34% nel 2025 e il restante nel 2026.

In considerazione di quanto disposto, il comma 2 della disposizione reca la copertura finanziaria secondo la seguente ripartizione:

- a) quanto a euro 9.855.648 per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- b) quanto a euro 19.131.552 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027 nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

I fondi dei quali è previsto l'utilizzo recano le occorrenti disponibilità per le annualità di riferimento.

Il comma 3 chiarisce la relazione tra l'amministrazione straordinaria e l'accesso al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale. L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



L'articolo 4 chiarisce che gli oneri, che costituiscono limiti di spesa, stabiliti dalla norma in esame, sono finalizzati ad integrare il trattamento di integrazione salariale destinato ai dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi Acciaierie d'Italia spa in Amministrazione straordinaria per i quali sia prorogato, nel corso degli anni 2025 e 2026, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche. La previsione normativa comporta un onere di spesa quantificato nel limite complessivo di 8,6 milioni di euro per l'anno 2025 e 11,4 milioni di euro per il 2026. A tale onere si provvede a valere sul Fondo Sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, utilizzando la quota del fondo destinata alla formazione professionale, che presenta le necessarie disponibilità finanziarie.

L'importo come sopra individuato, al fine di agevolare il processo di transizione in atto, è trasferito alla società Acciaierie d'Italia in Amministrazione Straordinaria mediante decreto ministeriale che autorizza l'INPS ad accreditare il relativo importo alla società Acciaierie d'Italia in Amministrazione Straordinaria. Il trasferimento ad Acciaierie avviene attraverso l'INPS che è in grado di attivare il meccanismo di rimborso delle risorse non utilizzate, consentendo di attingere a carico del FSOF solo le risorse effettivamente spese in sede di rendiconto INPS.

In base allo schema di norma, l'Amministrazione Straordinaria è tenuta a rendicontare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'INPS, entro la fine del mese successivo all'erogazione dell'ultima mensilità, l'effettiva spesa sostenuta. Laddove le risorse non siano totalmente utilizzate l'amministrazione straordinaria provvede al trasferimento delle risorse non utilizzate secondo le modalità indicate nel decreto ministeriale citato.

Riguardo alla quantificazione delle somme, le stesse sono state individuate al fine di integrare il reddito di n. 4.500 lavoratori di acciaierie in A.S. in cassa integrazione per il periodo dal 15 novembre 2025 al 28 febbraio 2026, tenuto conto che, allo stato attuale, i lavoratori che risultano in cassa integrazione guadagni straordinaria sono 4.450 (cfr. D.D. 2929 del 3 ottobre 2025)".

Il calcolo è stato effettuato tenendo conto dell'integrazione della cassa integrazione guadagni straordinaria di cui all'articolo 1-bis D.L. 29 /12/2016 n. 243, convertito, con modificazioni, nella legge n. 18 del 27/2/2017, prevista per i lavoratori dipendenti dell'ex Gruppo ILVA in A.S., quantificata normativamente in euro 19.000.000 annui per circa 1.600 dipendenti.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

28/11/2025

Daria Perrotta



Decreto-legge "Misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA" (milioni di euro)														
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2029
3	1		Erogazione di un indennizzo a favore delle imprese dichiarate di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1, c. 1, del D.L. 207/2012 che siano state escluse dall'accesso ai benefici destinati alle imprese energivore, di cui all'art. 3, c. 3, del D.L. 131/2023	S	C	9,9	19,1			9,9	19,1			
3	2		Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-9,9				-9,9				
3	2		Riduzione Tabella A - MIMIT	S	C		-19,1				-19,1			
			Entrate	E		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Spese	S		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			SALDO			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° dicembre 2025 n. 180, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 1° dicembre 2025.

Misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante « Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri » e, in particolare, l'articolo 15;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante « Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274 »;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante « Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza »;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante « Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale »;

Visto il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante « Attuazione delle direttive (UE) 2018/410, (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modificano la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra »;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante « Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali »;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, recante « Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale »;

Visto il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, recante « Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio »;

Visto il decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, recante « Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico »;

Visto il decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, recante « Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi e disposizioni nel settore del lavoro e delle politiche sociali »;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere in merito al finanziamento concesso alla società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria in base al citato decreto-legge n. 92 del 2025 per una migliore gestione delle somme già erogate e residue da quelle sinora utilizzate;

Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di garantire il pieno utilizzo delle somme del fondo previsto dall'articolo 77 del citato decreto-legge n. 73 del 2021;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di provvedere in merito al riconoscimento delle erogazioni in favore delle imprese energivore se ammesse all'amministrazione straordinaria e alle imprese dichiarate di interesse strategico nazionale, anche qualora a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni finanziarie per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA)

1. La società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria è autorizzata a utilizzare le somme, a essa trasferite dalla società ILVA

S.p.A. in amministrazione straordinaria in ragione del finanziamento concesso in base all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, e residue alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche per garantire la continuità operativa degli impianti di cui ha la gestione.

Articolo 2.

(Disposizioni relative al fondo previsto dall'articolo 77, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

1. All'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

« 2-ter.1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2025, la dotazione finanziaria annuale del fondo di cui al comma 2-bis può essere destinata, fermo in ogni caso il limite di cui al comma 2-quater, a incrementare l'indennizzo di cui ai commi 2-bis e 2-ter già liquidato, ove il suo importo sia inferiore a quello riconosciuto. L'incremento è attribuito prioritariamente ai soggetti che hanno subito la decurtazione percentuale più elevata. ».

Articolo 3.

(Modifiche al decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, e al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47)

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « L'ammissione al programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria non è di per sé sintomo di uno stato di difficoltà. Alle imprese di cui al secondo periodo, dichiarate di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, che siano state escluse dalle agevolazioni di cui al presente articolo a motivo dell'ammissione al predetto programma di cessione, è riconosciuto, su richiesta dell'amministrazione straordinaria, un indennizzo pari al 90 per cento dell'importo delle agevolazioni di cui l'impresa avrebbe beneficiato per i consumi di gas ed energia elettrica fatturati a decorrere dal 1° gennaio 2024. La richiesta è indirizzata al Ministero delle imprese e del *made in Italy* che provvede

alla liquidazione dell'indennizzo entro quindici giorni dalla domanda. L'indennizzo è erogato, nel limite massimo complessivo di euro 28.987.200 nel periodo 2025-2026, in due soluzioni, nella misura del 34 per cento nel 2025 e per la restante parte nel 2026. L'incasso dell'indennizzo implica rinuncia a ogni altra pretesa a qualsiasi titolo connessa al mancato riconoscimento dell'agevolazione. ».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 9.855.648 per l'anno 2025 e a euro 19.131.552 per l'anno 2026, si provvede, quanto a euro 9.855.648 per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a euro 19.131.552 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027 nell'ambito del programma « fondi di riserva e speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

3. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « L'ammissione al programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria non è di per sé, ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, sintomo di uno stato di difficoltà. In caso di imprese dichiarate di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, le risorse sono erogate entro quindici giorni dalla richiesta o, se già pendente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. ».

Articolo 4.

(Integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti della società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria)

1. Allo scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi Acciaierie d'Italia spa in Amministrazione straordinaria, per i quali sia prorogato, nel corso degli anni 2025 e 2026, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, è autorizzata, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, la spesa nel limite di 8,6 milioni di euro per l'anno 2025 e di 11,4 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 8,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 11,4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sul Fondo Sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo

18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Al fine di agevolare il processo di transizione in atto, gli importi relativi agli stanziamenti di cui al comma 1 sono accreditati alla società Acciaierie d'Italia in Amministrazione Straordinaria mediante decreto ministeriale di autorizzazione all'INPS al trasferimento del relativo importo alla società Acciaierie d'Italia in Amministrazione Straordinaria.

4. Entro la fine del mese successivo all'erogazione dell'ultima mensilità a carico delle risorse ivi indicate, l'Amministrazione Straordinaria rendiconta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'INPS l'effettiva spesa sostenuta e procede al trasferimento delle risorse non utilizzate secondo le modalità indicate nel decreto adottato ai sensi del comma 3 del presente articolo.

Articolo 5.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO